



Comune di Romagnano Sesia

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2025 - NUMERO RATE E SCADENZE

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **aprile** alle ore diciotto e minuti trenta a seguire, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARINI ALESSANDRO - Sindaco	Sì
2. TARIELLO FEDERICA - Vice Sindaco	Sì
3. PARACCHINI GIAN MARIO - Assessore	Sì
4. AGARLA GILBERTO - Assessore	Sì
5. DONETTI MANUELA - Assessore	Sì
6. ZANETTA ROBERTO - Consigliere	Sì
7. PREALONI LORENZO - Consigliere	Sì
8. FECCIA PAOLO - Consigliere	Sì
9. GRAI ALESSANDRO - Consigliere	Sì
10. LANDOLFA SILVIO - Consigliere	Giust.
11. SCAGLIOTTI LEONARDO - Consigliere	Sì
12. SALA RUGGERO - Consigliere	Sì
13. DEL CONTE MARCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dr. MICHELE REGIS MILANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CARINI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti aggiornato con il Decreto Legislativo 116/2020 e con la Deliberazione ARERA 18/01/2022 15/2022/R/RIF in base allo Schema Regolatorio I (proposto e condiviso dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese Ambiente), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 20.05.2022;

Richiamato il DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 emesso in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020)

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; - n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)

- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

-n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

-n.386/2023/R/rif del 3 agosto 2023 che introduce nella definizione di rifiuti urbani anche quelli accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Tali specifiche componenti si aggiungono alla TARI o alla Tariffa corrispettiva, al fine di distribuire sulla collettività nazionale i relativi costi di gestione e oneri.

Dato atto che le due componenti perequative introdotte dall'Autorità, avranno valenza a partire dal 1° gennaio 2024 e sono: UR1,a e UR2,a e nello specifico riguardano:

- UR1,a: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (sono i rifiuti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 60/22, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs 152/06) e dei rifiuti volontariamente raccolti (sono i rifiuti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 60/22, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs 152/06), con unità di misura €/utenza per anno;
- UR2,a: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno.

E che tali componenti perequative non trovano applicazione diretta all'interno del Piano Economico Finanziario non rientrando nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, bensì vengono inserite in fase di elaborazione della bollettazione.

A seguito dell'applicazione dei principi in materia di trasparenza dettati dalla deliberazione 444/2019/R/rif, le bollette devono necessariamente portare alcune informazioni minime in relazione alla natura delle componenti perequative e alla loro valorizzazione.

Nello specifico i contenuti minimi riguardano: • importi; • valore unitario (espresso in €/utenza per anno); • finalità per cui sono state istituite.

Le componenti perequative sono inizialmente poste pari a:

- UR1,a: 0,10 €/utenza per anno;
- UR2,a: 1,50 €/utenza per anno.

- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".

-n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

-Richiamato l'art. 57/bis del Decreto Legge 124/19

- Richiamato il D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24

-Richiamata la Deliberazione ARERA 1 APRILE 2025 133/2025/R/RIF AVVIO DI PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL "BONUS SOCIALE RIFIUTI" AGLI UTENTI DOMESTICI DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI IN CONDIZIONI ECONOMICO SOCIALI DISAGIATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 124/19 E DEL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24 che ha disciplinato in modo puntuale le modalità di finanziamento e

gestione del bonus sociale Tari, introducendo una nuova componente tariffaria denominata UR3,a (componente perequativa).

Rilevato che questa nuova componente UR3,a quantificata forfettariamente da ARERA a euro 6 a utenza applicata a tutte le utenze domestiche e non domestiche, è finalizzata a generare un gettito perequativo nazionale, versato alla Csea (Cassa per i servizi energetici e ambientali), che provvederà al rimborso dei soggetti che gestiscono direttamente la Tari, inclusi i Comuni.

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato che il Comune di Romagnano Sesia ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 14/12/2024;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20 maggio 2022 con la quale il Comune di Romagnano Sesia, ha approvato, i PEF relativi agli anni 2022-2025 ai sensi dell'art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF ricevuti in data 20.04.2022, da parte dell'ente gestore MEDIO NOVARESE AMBIENTE SPA;

Rilevato che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato Medio Novarese Ambiente spa a cui sono stati aggiunti inizialmente i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il nuovo PEF 2024-2025 modificato dell'ambito Comune di Romagnano Sesia comunicato dal Gestore Medio Novarese ambiente in data 02 aprile 2024

Dato atto che il Medio Novarese Ambiente in data 22 aprile 2024 ha comunicato il PEF 2024/2025 con le seguenti risultanze:

2024	2025
Costi variabili € 411.511,00	Costi variabili € 434.073,00
Costi fissi € 134.312,00	Costi fissi € 164.704,00
Totale Pef € 545.822,00	Totale Pef € 598.777,00

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22 giugno 2024 di approvazione del PEF 2024/2025 e delle relative scadenze per l'anno 2024;

Richiamata la comunicazione della Provincia di Novara prot 25305 del 06.10.2022 (nostro prot. 8669 del 07.10.2022) con oggetto TEFA avvisi di Pagopa con la nuova modalità di pagamento multibeneficiario;

Ritenuto pertanto, di incassare gli avvisi di pagamento tari con la nuova modalità di pagamento PAGOPA multibeneficiario;

Vista la nuova dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Consorzio Medio Novarese

Acquisito il parere di regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Evidenziato che, in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, non sussiste conflitto d'interessi, neppure potenziali;

Visto vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione recepito nel PIAO 2025/2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 28 gennaio 2025;

Si apre il dibattito:

Il Sindaco riassume le novità di quest'anno e critica il metodo di addossare ai Comuni il recupero di alcune addizionali

Non essendovi ulteriori interventi si procede alla votazione;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti;

DELIBERA

- 1) Di approvare l'articolazione delle tariffe TARI del Piano Economico Finanziario 2025 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22 giugno 2024:

2025	
Costi variabili	€ 434.073,00
Costi fissi	€ 164.704,00
Totale Pef	€ 598.777,00

- 2) Di confermare le scadenze deliberate per lo scorso anno come sottoriportate:

1^ rata o rata totale: 31.07.2025

2^ rata: 16.09.2025;

- 3) Di incassare gli avvisi di pagamento tari 2025 con il metodo di pagamento PAGOPA multibeneficiario;

- 4) Di dare atto che come previsto dalla Delibera Arera 386/2023 a partire dall'anno 2024 gli avvisi di pagamento TARI saranno maggiorati delle componenti perequative, inizialmente poste pari a:

- UR1,a: 0,10 €/utenza per anno;
- UR2,a: 1,50 €/utenza per anno.

Che tali componenti dovranno essere poi riversate dall'Ente alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali CSEA (le tempistiche e le procedure di riversamento non sono ad oggi stati ufficializzati);

Di introdurre la nuova componente UR3,a di euro 6 per utenza per finanziare per l'anno 2025 il bonus sociale così come stabilito dalla Deliberazione ARERA 1 APRILE 2025 133/2025/R/RIF AVVIO DI PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL "BONUS SOCIALE RIFIUTI" AGLI UTENTI DOMESTICI DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI IN CONDIZIONI ECONOMICO SOCIALI DISAGIATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 124/19 E DEL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24

- 5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art.13 comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 N.214.

Successivamente,

Con voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato digitalmente
CARINI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dr. MICHELE REGIS MILANO